



COMUNE DI PIOMBINO

PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d'Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria del **ventinove novembre duemiladiciotto**

N: 137

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016

L'anno **duemiladiciotto** e questo di **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **9,05** nel Palazzo Civico di Piombino, a seguito di convocazione ai sensi dell'art. 49 dello Statuto si è riunito in seduta ordinaria di 1^a convocazione il Consiglio Comunale della Città di Piombino.

Presiede l'adunanza il **Sig. Angelo Trotta** con la partecipazione della **Dr.ssa Maria Luisa Massai Segretario Generale** incaricato della redazione del presente verbale.

All'appello nominale risultano presenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
Giuliani Massimo (Sindaco)	X	-
Barsotti Rinaldo	X	-
Bartoli Simone	-	X
Belmonte Alessandro	X	-
Bezzini Carla	X	-
Boldrini Viola	X	-
Braschi Maria Grazia	X	-
Callaioli Fabrizio	-	X
Corsini Michela	X	-
Cremisi Eleonora	X	-
De Bonis Enzo	X	-
Ferrari Francesco	X	-
Gelichi Riccardo	-	X

Consigliere	Presente	Assente
Geri Bruna	X	-
Gottini Mario	X	-
Lessi Andrea	X	-
Mosci Marco	X	-
Ninci Susy	-	X
Parietti Elena	X	-
Pasquinelli Daniele	X	-
Persiani Alessandra	X	-
Pietrini Valerio	X	-
Rinaldi Pierluigi	X	-
Spagnesi Massimiliano	-	X
Trotta Angelo	X	-

Presenti 20 su 25 componenti assegnati al Comune e 25 in carica.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale per deliberare, dichiara aperta la seduta.

Gli scrutatori designati sono i Signori:

1° Maria Grazia Braschi

2° Michela Corsini

3° Carla Bezzini

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 20 comma 1 del D.Lgs 175/2016 che prevede che annualmente tutte *“le pubbliche amministrazioni effettuano con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*;

Visto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del medesimo Decreto per amministrazioni pubbliche si intendono:

- tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;
- le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
- le istituzioni universitarie;
- gli Istituti autonomi case popolari;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale;
- l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al D.Lgs 300/1999. i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti;
- gli enti pubblici economici;
- le autorità di sistema portuale;

Visto che il D.Lgs 100/2017, all'art. 13 comma 1, ha voluto specificare che in caso di mancata adozione degli atti di cui all'art. 20 commi da 1 a 4 del D.Lgs 175/2016, fra tutti gli enti della pubblica amministrazione italiana elencati sopra, solo gli Enti Locali *“sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000”*;

Dato atto che questo Ente ha già effettuato varie ricognizioni sull'assetto delle proprie società partecipate come da atti elencati di seguito;

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del 16/12/2010 in adempimento della Legge 244/2007;
- Atto del Sindaco del 31 marzo 2015 in adempimento dei commi 611 e 612 dell'articolo unico della Legge 190/2014 che prevedeva l'obbligo da parte del Sindaco di definire e approvare un Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
- Relazione del Sindaco del 31 marzo 2016 con cui è stato dato atto delle misure adottate con il Piano operativo definito e approvato il 31 marzo 2015;
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017 con cui è stata effettuata la ricognizione straordinaria di tutte la partecipate prevista dall'articolo 24 del D.Lgs 175/2016.

Acquisita la Relazione Tecnica del Dirigente del Settore Finanza e Controllo circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 lett. b), c), d), e) del D.Lgs 175/2016;

Ritenuto che la verifica di sussistenza dei requisiti di cui all'art. 20 comma 2 lett. a), g) del D.Lgs 175/2016 ed in particolare la valutazione di cui all'art. 4 comma 1 dello stesso Decreto afferisca alla valutazione strategica e di merito di questo Organo;

Rilevato che la società Piombino Patrimoniale Srl nel corso del 2020, mantenendo gli attuali livelli di attività svolta per conto del Comune, non soddisferà più il requisito del fatturato minimo: il fatturato medio nell'ultimo triennio 2015/2017 è pari ad euro 605.504,67 mentre, prevede la legge che le società che nel triennio 2017/2019 abbiano un fatturato inferiore ad un milione di euro debbano essere sottoposte ad una delle misure di cui all'art. 20 comma 1 del D.Lgs 175/2016, ossia liquidazione, fusione o soppressione anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Visto l'art. 4, comma 4, del D.Lgs 175/2016 che prevede che "*Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2*", che sono le seguenti:

- a) produzione di un servizio di interesse generale;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica..;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ..;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni,.....;
- e) servizi di committenza...;

In definitiva è rilevante ai fini di questo Ente che per le società *in house* è positivamente prevista la possibilità di svolgere contemporaneamente sia la produzione di un servizio di interesse generale, sia la produzione di beni o servizi strumentali a beneficio dell'ente partecipante;

Ritenuto di perseguire l'obiettivo della liquidazione della società Piombino Patrimoniale Srl trasferendo il suo ramo d'azienda dedicato allo svolgimento di attività strumentali verso il Comune alla società SGF Srl, per le motivazioni e secondo il percorso illustrato nelle "*Considerazioni e percorso di liquidazione della società Piombino Patrimoniale Srl*", documento allegato alla presente;

Vista la Sentenza del Consiglio di Stato Sez. III, 13/11/2014, n. 5587 del 13/11/2014 che al punto 13.1. recita "*Non si dubita, in particolare, che la gestione di una farmacia comunale possa essere esercitata da un comune mediante società di capitali a partecipazione totalitaria pubblica (in house), ...*";

Ritenuto che per le altre società partecipate permangono tutte le ragioni strategiche per il loro mantenimento o per la loro cessione come già esposte nella precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017;

Ritenuto di agire con urgenza al fine di potere iniziare nel più breve tempo possibile il percorso operativo conseguente;

Udito l'Assessore Camberini che illustra l'argomento, gli interventi dei consiglieri Paquinelli, Persiani, Mosci, la replica dell'Assessore, la dichiarazione di voto di Persiani, interventi riportati nel verbale della seduta odierna.

La delibera messa in votazione dà il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 22

Sindaco Giuliani, Barsotti, Bartoli, Belmonte, Bezzini, Boldrini, Braschi, Callaioli, Corsini, Cremisi, De Bonis, Ferrari, Geri, Gottini, Lessi, Mosci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.

Voti favorevoli n. 15:

PD – Spirito Libero

Voti contrari n. 7:

Bezzini (Un'Altra Piombino) – Callaioli (PdRC) – Pasquinelli, Lessi, Gottini (Movimento 5 Stelle) – Ferrari(Ferrari Sindaco Forza Italia), Mosci (Sinistra per Piombino)

La delibera E' approvata.

DELIBERA

1. Salvo quanto previsto ai successivi punti 3. , 4. , e 5. della presente, si conferma il contenuto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29/09/2017. In particolare è confermato il contenuto del documento "RICOGNIZIONE E FINALITA' SOCIETA' PARTECIPATE" , alla suddetta allegato,
2. E' confermato il punto 3. di suddetta deliberazione secondo cui le società Fidi Toscana Spa e la società CET - Società Consortile Energia Toscana Srl non svolgono attività e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente e che pertanto si procederà all'espletamento di nuova procedura concorsuale ai fini della cessione.
3. Sono approvate le "*Considerazioni e percorso di liquidazione della società Piombino Patrimoniale Srl*", documento allegato alla presente.
4. Tramite contratto di cessione da stipularsi entro la fine del 2018, la società SGF Srl acquisterà dalla società Piombino Patrimoniale Srl il ramo d'azienda da quest'ultima dedicato allo svolgimento di attività strumentali al Comune.
5. La società SGF Srl acquirente del ramo d'azienda, sarà destinataria di importanti modifiche statutarie in modo da consentirle lo svolgimento *in house* delle due attività: da un lato, la sua attuale produzione di servizio farmaceutico di interesse generale e dall'altro, l'acquisita attività strumentale nei confronti del Comune di Piombino.
6. La società Piombino Patrimoniale Srl sarà posta in liquidazione entro la fine del 2019 su impulso della Giunta Comunale che, valutato lo stato delle procedure per l'alienazione del campeggio Sant'Albinia, fornirà alla società gli indirizzi necessari.

Con separata votazione riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti e votanti n. 22

Sindaco Giuliani, Barsotti, Bartoli, Belmonte, Bezzini, Boldrini, Braschi, Callaioli, Corsini, Cremisi, De Bonis, Ferrari, Geri, Gottini, Lessi, Mosci, Pasquinelli, Persiani, Pietrini, Rinaldi, Spagnesi, Trotta.

Voti favorevoli n. 15:

PD – Spirito Libero

Voti contrari n. 7:

Bezzini (Un'Altra Piombino) – Callaioli (PdRC) – Pasquinelli, Lessi, Gottini (Movimento 5 Stelle) – Ferrari(Ferrari Sindaco Forza Italia), Mosci (Sinistra per Piombino)

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs. 267/2000.